



ISTITUTO COMPRENSIVO – ISCHIA 1 PORTO

Via G. Casciaro, 3 - 80077 ISCHIA (Napoli)
Codice meccanografico: NAIC8HT009
C.F. 91018370634
email: naic8ht009@istruzione.it
pec: naic8ht009@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ISCHIA 1 - PORTO-ISCHIA
Prot. 0001726 del 03/11/2025
I-1 (Uscita)

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. Misure organizzative A.S. 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2047 del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità del tutore, dell'insegnante o di chi esercita la sorveglianza su un minore incapace di intendere e di volere, nel caso in cui quest'ultimo cagioni danni a terzi. La norma prevede che il responsabile della vigilanza risponda del danno, salvo che provi di non aver potuto impedirlo.

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, degli insegnanti e dei precettori per i danni causati dai minori sotto la loro sorveglianza. In particolare, gli insegnanti sono responsabili dei danni provocati dagli alunni durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza, salvo che dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirli.

VISTO il CCNL Scuola vigente;

CONSIDERATO che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti- infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) rientrano bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza idonei all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico, o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

TENUTO CONTO che spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso.

EMANA

la seguente direttiva sulla vigilanza scolastica per l'A.S. 2025/2026 e sulle misure organizzative di seguito riportate

1. Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio;
3. Ruolo dei Collaboratori scolastici;

4. Durante i cambi di turno tra i docenti;
5. Durante l'intervallo-ricreazione;
6. Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
7. Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
8. Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
9. Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
10. Uso delle attrezzature;
11. Infortuni alunni;
12. Esperti esterni;
13. Entrate in ritardo/uscite anticipate.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

La **vigilanza sugli alunni** rientra tra gli **obblighi di servizio** del personale docente.

A tal proposito, dispone l'art. 44, comma 7, CCNL Scuola 2019/2021 che *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi."*

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile - Danno cagionato da incapace - *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 del Codice Civile – Responsabilità degli insegnanti - *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

In base agli **artt. 2047 e 2048 c.c.**, il docente può essere **esonero dalla responsabilità** solo se dimostra di:

- aver esercitato la **vigilanza nella misura dovuta**;
- aver adottato **misure preventive idonee**;
- non aver potuto impedire il fatto per la sua **repentinità e imprevedibilità**, che hanno reso impossibile un **intervento tempestivo ed efficace**.

La **Corte dei Conti** ha stabilito che il **dovere di vigilanza** ha **rilievo primario** rispetto agli altri obblighi di servizio. In caso di **concorrenza di obblighi incompatibili**, il docente deve dare **priorità alla vigilanza**.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il **responsabile della vigilanza sugli alunni** della classe è, dunque, il **docente assegnato alla classe** in quella specifica fascia oraria.

In caso di **allontanamento temporaneo** per motivi non futili, il docente deve affidare la vigilanza a un **collaboratore scolastico**, che ne assume la responsabilità **fino al rientro del docente**.

Il **collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza** su richiesta del docente, come previsto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009) e comunque per tempi brevi

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO SCOLASTICO.

Per garantire l'**accoglienza e la vigilanza** degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

È vietato ai genitori accompagnare i figli all'interno dell'edificio scolastico o fino alle aule, **salvo espressa autorizzazione** o invito da parte dell'Istituto.

I **collaboratori scolastici**, in servizio nel turno, devono **vigilare sul passaggio degli alunni** nei rispettivi piani o ambiti di competenza, **fino all'ingresso nelle aule.**

Al termine delle lezioni, i **docenti devono accompagnare gli alunni fino all'uscita** dell'edificio, mentre i **collaboratori scolastici sorvegliano il transito** nei piani di servizio.

L'**ingresso e l'uscita degli alunni** devono avvenire sotto **la vigilanza congiunta del personale docente e ATA.**

Gli alunni della **Scuola dell'Infanzia e Primaria (a esclusione di quelli autorizzati all'uscita autonoma ai sensi della Legge n. 172/2017)** devono essere **consegnati direttamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delega.**

3. RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il **dovere di vigilanza**, pur essendo un **compito primario del personale docente**, **rientra anche tra gli obblighi del personale ATA.**

In particolare, l'**art. 47, comma 1, lettera a), del CCNL 29/11/2007 (Tabella A)** stabilisce che:

*"Il personale ATA è tenuto a svolgere compiti di **accoglienza e sorveglianza**, intesi come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo."*

Il **CCNL del comparto scuola** attribuisce ai collaboratori scolastici **mansioni di vigilanza attiva**, che comprendono:

- la **sorveglianza degli spazi comuni** (corridoi, ingressi, cortili);
- il **supporto alla vigilanza durante gli intervalli**;
- il **controllo degli accessi** e dei movimenti degli alunni nei momenti di transizione.

La **vigilanza del personale ATA** deve essere esercitata in modo **continuo, responsabile e collaborativo**, in stretta sinergia con il personale docente, al fine di garantire l'**incolumità degli alunni** e il rispetto delle **norme di sicurezza.**

4. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di garantire la **continuità della vigilanza** sugli alunni durante i **cambi di turno** tra docenti, i **collaboratori scolastici** di ciascun piano sono tenuti a **favorire tempestivamente il passaggio** tra insegnanti.

Comportamento dei docenti durante i cambi

I **cambi di docente** devono avvenire **con celerità**.

- Il docente che **inizia il servizio in un'ora intermedia** o dopo un'ora libera è tenuto a **recarsi tempestivamente davanti alla porta della classe**.
- Il docente che **termina il servizio in un'ora intermedia** deve **attendere l'arrivo del collega successivo**.
- Se entrambi i docenti sono impegnati prima e dopo, il **cambio deve avvenire nel minor tempo possibile**.

In caso di **aula momentaneamente scoperta**, il collaboratore scolastico deve **recarsi presso la porta dell'aula** interessata per assicurare la sorveglianza.

Durante questo frangente, e **solo per il tempo strettamente necessario al cambio**, i **collaboratori scolastici** garantiranno la **sorveglianza attiva**.

All'inizio delle lezioni e durante i cambi di turno, i collaboratori scolastici devono **accertarsi di eventuali ritardi o assenze** dei docenti.

In caso di **assenza non comunicata**, sono tenuti a:

- **vigilare sugli alunni;**
- **informare tempestivamente i collaboratori del DS.**

I **docenti dell'ultima ora** devono **accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula** e che l'uscita avvenga **in modo ordinato**.

Ogni docente ha **titolo e dovere di intervenire** nei confronti di **tutti gli alunni**, anche non propri, quando l'**osservanza delle regole scolastiche** lo richieda, in particolare **in assenza del docente titolare della classe**.

La scuola, intesa come **comunità educante**, riconosce che **ogni membro del personale** ha **titolo ad intervenire** per **arginare o segnalare comportamenti a rischio**, o comunque **non consoni all'istituzione scolastica**.

In presenza di **situazioni particolari** (es. alunni con difficoltà comportamentali o bisogni educativi speciali), il docente deve **richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico**, se presente.

5. VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

La **ricreazione** si svolgerà in aula sotto la **responsabilità diretta del docente in orario di servizio**, che ne garantisce lo svolgimento **ordinato e sicuro**, favorendo la **fruizione dei servizi** e la **vigilanza attiva**.

L'**assenza del docente** comporta **responsabilità diretta** in caso di **infortunio** o **danno** subito dagli alunni.

In caso di **necessità di allontanamento temporaneo per urgenze sopraggiunte**, il docente deve **delegare formalmente la vigilanza** a:

- un **collega in compresenza**,
- oppure a un **collaboratore scolastico**, che assume la **responsabilità della sorveglianza** per il tempo necessario.

Durante la ricreazione **non è consentito affidare incarichi operativi** (es. fotocopie, consegne) ai **collaboratori scolastici**, in quanto **prioritariamente impegnati nella vigilanza**.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di **regolamentare il trasferimento degli alunni** dai locali aula ai **laboratori**, il **docente** (o i **docenti**, in caso di compresenza) è tenuto ad **accompagnare gli studenti** e a **garantire la vigilanza**, affinché il **percorso** si svolga in modo **ordinato, disciplinato, sicuro**.

Durante il tragitto, i **collaboratori scolastici**, nelle rispettive **postazioni di servizio**, devono **sorvegliare i movimenti degli alunni**, assicurandosi che i **trasferimenti** avvengano in modo tale da **prevenire ogni rischio** derivante da **omessa vigilanza**.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La **vigilanza sui minori bisognosi di soccorso**, in particolare sugli **alunni con disabilità grave**, caratterizzati da comportamenti **imprevedibili** e **incapacità di autoregolazione**, deve essere **sempre garantita** da:

- il **docente di sostegno**,
- oppure dal **docente della classe**,
- eventualmente **coadiuvato**, in caso di necessità, da un **collaboratore scolastico**.

La **responsabilità educativa e di sorveglianza** è condivisa e deve essere esercitata con **continuità, attenzione e prontezza operativa**.

In caso di **infortunio al momento dell'uscita dalla scuola**, il **personale scolastico** è tenuto a:

- **prestare assistenza immediata** al minore,
- **chiamare i soccorsi e avvisare** la famiglia,
- garantire una **vigilanza adeguata** durante l'attesa,
- assicurarsi che l'alunno venga **affidato esclusivamente** a:
 - **genitori/tutori legali**
 - **delegati autorizzati.**

8. INFORTUNI ALUNNI

Particolare **attenzione** deve essere posta agli **incidenti** che si verificano durante lo svolgimento dell'**attività didattica**.

I **docenti** sono pertanto **tenuti a segnalare qualunque evento** che possa configurarsi come

situazione a rischio, compilando l'**apposita dichiarazione di infortunio** disponibile in segreteria e sul sito web dell'istituto.

9. ESPERTI ESTERNI

In caso di **intervento in classe di esperti esterni**, è fatto **obbligo al docente** di **permanere in aula** per tutta la durata dell'attività, **affiancando l'esperto** e **mantenendo la responsabilità della vigilanza** sugli alunni.

10. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Tutto il **personale scolastico** ha l'**obbligo di segnalare** tempestivamente alla **Dirigente Scolastica** eventuali:

- **situazioni di rischio sopraggiunte,**
- **situazioni non precedentemente rilevate,**
- **non conformità degli ambienti scolastici** sopraggiunte.

utilizzando l'apposita modulistica o direttamente in segreteria all'ufficio personale in caso di situazioni di pericolo imminente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Luigia Guariglia